

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

**Nota a [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.1.2014, n. 1608](#)**

**Di Filippo PISTONE**

**Il fatto**

Tizia, in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore Caio, adisce il Tribunale di Bolzano chiedendo la condanna di un giornalista e del suo editore per violazione del diritto alla riservatezza, nonché la pubblicazione della sentenza. Il Tribunale accoglie la domanda. Ricorrono quindi per Cassazione i convenuti soccombenti nel giudizio di primo grado, denunciando il vizio di contraddittorietà della motivazione.

**La questione giuridica**

L'art. 111 della Costituzione predica che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati. Il codice di procedura civile precisa poi, all'art. 112, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, mentre il combinato disposto dell'art. 132 dello stesso codice e dell'art. 118 disp. att. postulano che la motivazione della sentenza debba contenere una succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione. Ne consegue che il giudice debba decidere, con provvedimento succintamente motivato, su tutta la domanda, nonché sulle eccezioni di parte.

Nel caso sottoposto alla decisione dei Giudici Nomofilattici, i ricorrenti avevano denunciato un vizio di motivazione in quanto la sentenza non avrebbe pronunciato su tutte le argomentazioni prospettate dai ricorrenti.

### **La decisione della Corte**

La Suprema Corte precisa che non è necessario che il giudice di merito prenda in esame e confuti tutte le argomentazioni svolte dalle parti; tali argomentazioni, infatti, qualora siano in contrasto logico con le motivazioni della sentenza, devono ritenersi implicitamente respinte, senza la necessità di una presa di posizione esplicita da parte del giudicante. Sarà quindi oggetto di censura soltanto quella sentenza che avrà ommesso di considerare quegli elementi che potrebbero portare ad una decisione diversa, nonché la sentenza dalla quale si evinca un difetto nel procedimento logico effettuato dal giudice. Si avrà invece un rigetto implicito, legittimo, qualora il provvedimento conclusivo del giudizio contenga una decisione logicamente incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia.

Le argomentazioni della Cassazione appaiono pienamente condivisibili. La motivazione di un provvedimento ha, tradizionalmente, due funzioni: quella di controllo "interno", cioè di verifica della legalità del provvedimento ai fini di eventuali impugnazioni e quella di controllo "esterno" finalizzata alla verifica dell'imparzialità e della competenza del giudicante, il quale, si ricordi, è soggetto soltanto alla legge come predicato dal secondo comma dell'art. 101 della Suprema Legge. La reiezione esplicita di ogni domanda ed eccezione si traduce quindi in un inutile formalismo che non risponde ad alcuna delle esigenze giuridiche insite nell'obbligo di motivazione di un provvedimento giurisdizionale; sarà dunque sufficiente che il rigetto risulti dall'incompatibilità logico-giuridica tra la domanda non espressamente respinta e il *decisum*.

L'interpretazione resa nella decisione in commento, oltre ad essere conforme alla giurisprudenza prevalente (ex multis Cass. 8966/13, 16254/12, 15172/09), è preferibile anche sotto altri due punti di vista. In primis l'esegesi del Supremo Collegio è quella che più si adegua al principio di sinteticità della motivazione introdotto con la riforma del 2009 (L. n. 69 del 18 giugno 2009) che ha modificato l'art. 132 c.p.c. e l'art. 118 disp. att.; in secondo luogo la ricostruzione ermeneutica che accoglie il principio della motivazione implicita appare la più coerente con l'art. 111 della Costituzione, in particolare con i principi del giusto processo e di ragionevole durata, in quanto una redazione della sentenza priva di inutili bizantinismi rende la stesura della stessa più snella e veloce.